



Ripercussioni delle nuove disposizioni del Codice civile in materia di autorità parentale congiunta nei casi con implicazioni internazionali

Il 1° luglio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni del Codice civile in materia di autorità parentale congiunta. Tali disposizioni possono influenzare la valutazione dell'illiceità del trasferimento o del mancato ritorno di un minore all'estero ai sensi degli articoli 3 e 5 della Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori. Il presente documento riassume le principali ripercussioni e basi legali. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) alla rubrica Progetti legislativi in corso > Autorità parentale: (<https://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/elterlichesorge.html>), in particolare nel rapporto UFG del maggio 2014: <https://www.bj.admin.ch/content/dam/data/bj/gesellschaft/gesetzgebung/elterlichesorge/ber-bj-i.pdf>.

Principio	Autorità parentale congiunta significa che, in linea di principio, i genitori decidono di comune accordo tutto ciò che riguarda il figlio. Eccezioni: affari quotidiani o urgenti; l'altro genitore non è raggiungibile in tempi e con mezzi ragionevoli (art. 301 cpv. 1 ^{bis} CC).
Diritto di determinare il luogo di dimora del figlio	L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio (art. 301a cpv. 1 CC). Il diritto prevalente di determinare il luogo di dimora unicamente sulla base dell'attribuzione del diritto di custodia viene a cadere il 1° luglio 2014.
Trasferimento all'estero	In caso di autorità parentale congiunta, un genitore può trasferire all'estero il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori (art. 301a cpv. 2 CC).
Soggiorno all'estero	Se il luogo di residenza abituale del minore è all'estero, di norma le autorità svizzere non sono competenti per disciplinare l'autorità parentale (art. 5 Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori). Ciò vale anche per le richieste successive di autorità parentale congiunta (art. 12 cpv. 1 tit. fin. CC).
Diritto estero	L'autorità parentale congiunta prevista nel luogo di residenza abituale del minore sussiste anche dopo il trasferimento di tale residenza abituale in Svizzera (art. 16 cpv. 3, 20 Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori).



Convenzione sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori¹

Art. 3

Il trasferimento o il mancato ritorno di un minore è considerato illecito:

- a) quando avviene in violazione di un diritto di custodia attribuito a una persona, a un'istituzione o ad ogni altro ente, solo o congiuntamente, dal diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno; e
- b) quando tale diritto era esercitato di fatto, solo o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno o lo sarebbe stato se non fossero occorsi tali avvenimenti.

Il diritto di custodia di cui alla lettera a) può segnatamente discendere da un'attribuzione per legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo vigente secondo il diritto di questo Stato.

Art. 5

Ai sensi della presente Convenzione:

- a) il «diritto di custodia» comprende il diritto vertente sulla cura della persona del minore e, in particolare, quello di decidere della sua dimora;
- b) il «diritto di visita» comprende il diritto di condurre il minore, per un periodo limitato, in un luogo diverso da quello della sua dimora abituale.

Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori)²

Art. 5

1. Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.
2. Fatto salvo l'articolo 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza.

Art. 16

1. L'attribuzione o l'estinzione di pieno diritto di una responsabilità genitoriale, senza l'intervento di un'autorità giudiziaria o amministrativa, è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
2. L'attribuzione o l'estinzione di una responsabilità genitoriale mediante accordo o atto unilaterale, senza l'intervento di un'autorità giudiziaria o amministrativa, è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nel momento in cui l'accordo o l'atto unilaterale prende effetto.
3. La responsabilità genitoriale esistente secondo la legge dello Stato di residenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di tale residenza abituale in un altro Stato.
4. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, l'attribuzione di pieno diritto della responsabilità genitoriale ad una persona cui tale responsabilità non fosse già stata attribuita è disciplinata dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale.

Art. 20

Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili anche se la legge che esse designano è quella di uno Stato non contraente.

Codice civile svizzero (CC)³

Art. 301 cpv. 1^{bis}

Il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se:

1. si tratta di affari quotidiani o urgenti;
2. il dispendio richiesto per raggiungere l'altro genitore non risulta ragionevole.

Art. 301a

1. L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio.
2. Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora:
 - a. il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o
 - b. la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali.
3. Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio.
4. Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione.
5. Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori.

¹ [RS 0.211.230.02](#)

² [RS 0.211.231.011](#)

³ [RS 210](#)